

Articolo 43

Etichettature

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che **intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche** caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, **possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i** lavori, le forniture o i servizi **corrispondono alle caratteristiche richieste**, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i **requisiti per l'etichettatura** riguardino soltanto i **criteri** connessi all'oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;
- b) i **requisiti per l'etichettatura** **siano basati su criteri oggettivi, verificabili** e non discriminatori;
- c) **le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;**
- d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
- e) i **requisiti per l'etichettatura** siano stabiliti da terzi **sui quali** l'operatore economico che richiede l'etichettatura **non può esercitare un'influenza determinante**.

Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura si fa riferimento.

Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le **etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l'etichettatura equivalenti**.

Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all'operatore economico in questione, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

EMENDAMENTO. Al primo periodo, dopo la frase: “caratteristiche ambientali, sociali” aggiungere: “di tutela per i lavoratori impegnati nell'appalto” Dopo la parola: “**tecniche**” aggiungere: “ o amministrative contrattuali” Dopo la lettera e) aggiungere: “ f) nell’ambito dei requisiti per l’etichettatura, siano stabiliti i principi fondamentali e inderogabili a tutela ed in favore per i lavoratori impegnati alla realizzazione dell’appalto e le eventuali penalità nei casi di insolvenza.”

Prima della parola: “**Se le amministrazioni aggiudicatrici**” riportare la seguente dizione: “ Fermo restando i requisiti riportati nella lettera f), che devono essere sempre rispettati,”

2. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni di cui alle lettere b), c) d) ed e) del paragrafo 1, ma stabilisce anche requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici **non esigono l'etichettatura in quanto tale, ma** possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e idonee a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione.

Emendamento. Dopo la lettera d) togliere la congiunzione: “ed”. Dopo la lettera: “e)” aggiungere. “ e f)”